

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1924

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009

Presentato il 30 dicembre 2013

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si propone la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

1. *Scopo, portata e motivi del provvedimento.*

La predisposizione del presente Accordo ha origine in un *Memorandum* d'intenti italo-russo sul riconoscimento reci-

proco dei titoli di studio, firmato nel contesto del Vertice bilaterale italo-russo, tenutosi a Roma il 5 novembre 2003.

Successivi studi comparati dei sistemi di istruzione al fine di individuare titoli di livello formativo paragonabili hanno portato alla predisposizione di un primo progetto di accordo, elaborato dalla parte russa sulla base delle consultazioni tenutesi a Mosca il 7 e 8 settembre 2005 e formalizzato il 7 aprile 2006.

Tale versione è stata sottoposta a riscrittura tenendo conto delle osservazioni pervenute a più riprese dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, per assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i due sistemi universitari, sia chiarezza e uniformità nell'uso della terminologia tecnico-giuridica.

Un nuovo progetto di accordo, sottoposto alla parte italiana nel novembre 2007, è stato ulteriormente rivisto e inviato all'ambasciata della Federazione russa.

La versione definitiva dell'Accordo è stata infine firmata a Roma il 3 dicembre 2009 e, nel mese di aprile 2010, ratificata dalla Russia.

L'intensa collaborazione economica e culturale tra il nostro Paese e la Federazione russa che, per citare dati relativi al solo settore universitario, comporta la presenza di circa 1.500 studenti russi iscritti nell'anno accademico 2012/2013 presso le università italiane e l'esistenza di 423 accordi di collaborazione interuniversitaria, è un argomento che di per sé dovrebbe suggerire una pronta ratifica del presente Accordo da parte italiana al fine di consolidare i rapporti con un Paese di rilevante importanza strategica per l'Italia.

2. *Illustrazione dell'articolato.*

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di sei articoli.

Nel preambolo si sottolinea l'importanza della mobilità accademica e dei rapporti interuniversitari tra i due Paesi sia ai fini del progresso sociale che del consolidamento di uno spazio formativo europeo comune.

Nell'articolo 1, comma 1, si dichiara che la finalità principale dell'Accordo è il riconoscimento reciproco dei titoli di studio ai fini del proseguimento degli studi e del loro uso nel territorio degli Stati delle Parti contraenti. Nel comma 2 le due Parti si impegnano a scambiarsi, entro un mese dalla firma, l'elenco delle università italiane e degli istituti di livello universitario

della Repubblica italiana e i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione russa. Le due Parti si impegnano altresì (comma 3) a comunicare eventuali modifiche alla suddetta documentazione per vie diplomatiche.

L'articolo 2 (commi 1 e 2), descrive in linee generali la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo, con la precisazione (comma 3 e articolo 3) che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti e il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione.

L'articolo 4, comma 1, precisa che il possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle istituzioni accademiche né alle eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente, ad eccezione del caso in cui nel suo corso di studi medesimi risultino almeno tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente. Il comma 2 autorizza il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da un'università o un istituto superiore a utilizzare tale documento con il suo nome autentico in forma piena o abbreviata nel territorio dello Stato dell'altra Parte.

L'articolo 5 descrive ruolo, composizione e modalità di composizione della Commissione mista di esperti necessaria ai fini dell'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 6 precisa la durata, la modalità di entrata in vigore e di denuncia dell'Accordo (commi da 1 a 3), nonché i termini di applicabilità delle sue disposizioni in caso di cessazione del medesimo (comma 4).

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni).*

L'attuazione dell'Accordo con la Federazione russa in materia di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e nella Federazione russa comporta alcuni oneri in relazione all'articolo 5.

Tale articolo prevede, infatti, che sia costituita una Commissione mista con il compito di esaminare e di chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione dell'Accordo nonché di proporre modifiche da apportare al testo del medesimo.

Sebbene l'articolo 5 preveda che della Commissione mista possano fare parte fino a sei esperti di ciascuna delle Parti, da Parte italiana vi prenderà parte un solo funzionario. Gli oneri per lo Stato italiano sono pertanto rappresentati dall'invio, ad anni alterni, di un funzionario dell'area dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nella Federazione russa e quantificabili come segue:

Spese di viaggio per 1 biglietto A/R per una persona (Roma/Mosca/Roma) euro 800;

Pernottamento nella Federazione russa: euro 120 x 5 giorni x una persona (4 pernottamenti) euro 480;

Spese di vitto: euro 60 x una persona x 5 giorni euro 300;

Totale onere dell'articolo 5: euro 1.580 da iscrivere nel bilancio del MIUR.

Considerata la reciprocità nell'ospitare l'evento (una volta a Roma e una volta a Mosca), la spesa è da prevedere ad anni alterni; tenuto ormai conto che nel corso del 2013 la Commissione mista non potrà riunirsi e che nel 2014 spetterebbe alla controparte russa recarsi in Italia, allora la predetta spesa decorrerà dall'anno 2015.

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del MIUR.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La ratifica legislativa dell'Accordo di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, è resa necessaria in quanto non esisteva ancora, nel quadro dei rapporti tra l'Italia e la Federazione russa, un accordo che determinasse i criteri da utilizzare per l'equiparazione dei titoli di studio, anche se numerosi accordi bilaterali sottoscritti con le università italiane hanno permesso di trovare delle soluzioni operative utilizzando come modello di riferimento il processo di Bologna del 1999.

I principali obiettivi dell'Accordo riguardano il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi e le modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese.

Lo sviluppo delle relazioni culturali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa appare quanto mai opportuno in considerazione dello stato delle relazioni bilaterali e dell'importante presenza italiana in Russia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La cooperazione culturale tra Italia e Russia è disciplinata dall'Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 10 febbraio 1998. Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Con la ratifica anche da parte italiana, l'Accordo di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari e di livello universitario, firmato a Roma il 3 dicembre 2009, va a colmare un vuoto normativo, e, pertanto, non c'è la rilegificazione della materia.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II.

CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione in materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica dell'Accordo di riconoscimento titoli di studio universitari o di livello universitario non contrasta con alcun obbligo internazionale.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti dalla giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in tale materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non ci sono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi, eccetto quelli riguardanti l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'Accordo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il problema è costituito dalla mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese. Manca infatti attualmente una disciplina del riconoscimento degli studi a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti. Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tali università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine.

Il presente Accordo consentirebbe agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. Eventualmente può essere previsto un esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale. In ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, contribuirebbe altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana. La cooperazione culturale tra Italia e Russia è disciplinata da un Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa nel campo della cultura e dell'istruzione italo-russo, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma. Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.

Il nuovo assetto normativo ha tenuto conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148). Sono state inoltre considerate le direttive scaturite dalle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Infine, si rappresenta come l'intensa collaborazione economica e culturale tra il nostro Paese e la Federazione russa che, per citare dati

relativi al solo settore universitario comporta la presenza di circa 1.500 studenti russi iscritti nell'anno accademico 2012/2013 presso le università italiane e l'esistenza di 423 accordi di collaborazione interuniversitaria, è un argomento che di per sé dovrebbe suggerire una pronta ratifica da parte italiana del presente Accordo al fine di consolidare i rapporti con un Paese di rilevante importanza strategica per l'Italia.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è di migliorare le relazioni bilaterali tra i due Paesi creando le condizioni per rafforzare e ampliare i rapporti di collaborazione nel settore della cultura e dell'istruzione, che è un fattore fondamentale nell'integrazione multi-culturale degli Stati Parte.

L'Accordo risponde al legittimo desiderio di entrambe le Parti di risolvere il problema collegato alla mancanza di riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario. Il rafforzamento della collaborazione culturale con l'Italia che ne deriverebbe è particolarmente sentito nella predetta area geografica data la storica presenza italiana, molto qualificata dal punto di vista sociale.

L'Accordo permetterà a entrambi i Paesi di aderire congiuntamente ai programmi banditi in favore dello sviluppo della formazione e dell'istruzione universitaria, della ricerca e del dialogo interculturale.

L'articolo 2 dell'Accordo descrive in linee generali la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo, con la precisazione che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti e il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione. La corrispondenza tra i titoli di studio è stata effettuata tenendo conto dell'omogeneità dei percorsi formativi, che garantirà l'acquisizione delle professionalità nel rispetto delle normative di settore di ciascuna delle Parti contraenti.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono l'aumento delle richieste di riconoscimento dei titoli da parte degli studenti russi in Italia e italiani nella Federazione russa, l'incremento della mobilità studentesca e delle professionalità tra i due Paesi e il rafforzamento complessivo dell'interscambio italo-russo.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici o privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Sono da considerare destinatari dell'Accordo, oltre ai rispettivi Ministeri dell'istruzione, in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali o non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; nella Federazione russa le istituzioni di formazione superiore, stabilendo allo scopo una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di formazione delle due Parti.

Sono da considerare inoltre destinatari dell'Accordo sia i cittadini italiani che i cittadini russi.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La predisposizione del presente Accordo ha origine in un *Memorandum* d'intenti italo-russo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato nel contesto del Vertice bilaterale italo-russo, tenutosi a Roma il 5 novembre 2003.

Tale versione è stata sottoposta a riscrittura tenendo conto delle osservazioni pervenute a più riprese dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, per assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i due sistemi universitari, sia chiarezza e uniformità nell'uso della terminologia tecnico-giuridica.

La versione definitiva dell'Accordo è stata infine firmata a Roma il 3 dicembre del 2009 e, nell'aprile 2010, ratificata dalla Russia.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo dell'Italia come polo di attrazione per gli studenti stranieri determinando altresì un deterioramento dei rapporti con la Federazione russa.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E
DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'intervento non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se ne trarranno benefici certi in termini di maggiore sviluppo e di collaborazione culturale.

Inoltre, il riconoscimento dei titoli di studi universitari o di livello universitario darà la possibilità di accesso e di prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi con positivo inserimento sociale degli utenti.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'opzione prescelta determinerebbe positive ricadute sull'occupazione in considerazione della crescente integrazione economica tra i due Paesi favorita dal riconoscimento dei titoli di studio.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Alla spesa derivante dall'istituzione della Commissione mista, valutata in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del nostro Paese. L'intervento amplierà la diffusione della cultura e della lingua italiane con sicuri effetti positivi sulla competitività dei due Paesi; esso, infatti, consentirà ai possessori di un titolo accademico conseguito presso l'istituzione universitaria di uno dei due Paesi di utilizzare quest'ultimo per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero per l'iscrizione ai corsi di formazione. Tale situazione apporterà incontestabili vantaggi all'interscambio culturale, che beneficerà dell'incremento del fenomeno della mobilità studentesca.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento.

Il Ministero degli affari esteri in quanto responsabile per legge a livello statale della firma degli accordi bilaterali internazionali, dell'attuazione della politica estera e degli impegni ivi derivanti; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione dell'Accordo; le università italo-russe dei due Paesi contraenti e la Commissione mista.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Sul sito *web* del Ministero degli affari esteri e tramite gli altri canali istituzionali sarà assicurata l'adeguata pubblicità dei positivi effetti derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento.

Il Ministero degli affari esteri con l'ausilio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i settori coinvolti nella Commissione mista, provvederà al controllo e al monitoraggio dell'Accordo. L'Accordo, infatti, istituisce una Commissione mista permanente di esperti con il compito di dirimere le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione dello stesso Accordo, nonché di preparare i chiarimenti da apportare al testo dell'Accordo nel caso di modifiche dei sistemi di formazione connesse sia con modifiche alla legislazione nazionale che con l'assunzione di impegni contrattati in sede internazionale.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento.

L'Accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni e la sua validità si rinnova automaticamente per ulteriori cinque anni, fermo restando il diritto di ciascuna delle Parti di denunciarlo.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui saranno presi in esame l'effettivo incremento dell'aumento delle richieste di riconoscimento dei titoli da parte degli studenti russi in Italia e italiani nella Federazione russa, l'incremento della mobilità studentesca e dello scambio delle professionalità tra i due Paesi e il rafforzamento complessivo dell'inter-scambio italo-russo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'articolo 5

dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria ». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati



Per copia *esemplare*

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Federazione Russa

sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica Italiana
e nella Federazione Russa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti",

riconoscendo l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo della società,

mossi dal desiderio di ampliare la mobilità accademica e di sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi,

desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno spazio formativo europeo comune,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Università, Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica Italiana (di seguito denominati "Università ed Istituti di livello universitario"), e dei titoli di studio redatti in conformità al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate "Istituzioni di formazione superiore") di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Università ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonché l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorità competenti, l'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.



3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.

Articolo 2

1. I titoli italiani di "Laurea" e di "Diploma accademico di I livello" consentono al titolare:

- l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del "Diplom magistra";
- di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del "Diplom spetsialista".

Il diploma russo di "Baccalaureato" consente al titolare:

- l'accesso ad Università ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di "Laurea specialistica/magistrale" e del "Diploma accademico di II livello" della durata legale di due anni;
- di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Università ed Istituti di livello universitario per conseguire la "Laurea specialistica/magistrale" per un periodo formativo non inferiore a 5 anni.

2. I titoli italiani di "Diploma di Laurea" e di "Laurea specialistica/magistrale" e il "Diplom spetsialista" ed il "Diplom magistra" russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di "Kandidat nauk" nella Federazione Russa e il "Dottorato di ricerca" nella Repubblica Italiana.

3. La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte è di competenza delle Università e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che può, se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.

Articolo 3

Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Università ed Istituti di livello universitario in conformità con la legislazione della Repubblica Italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonché il certificato accademico, rilasciati dalle



Istituzioni di formazione superiore in conformità con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Università e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti.

La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte è di competenza dell'Università o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.

Articolo 4

1. I possessori dei titoli di studio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Università ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua.

2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Università o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.

Articolo 5

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze:

- esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo;
- proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione.

2. Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici.

La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Il luogo della riunione sarà concordato per le vie diplomatiche.

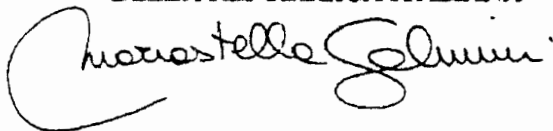
Articolo 6



1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e la sua validità si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni.
3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validità dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.
4. In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validità, nonché per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica Italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validità del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

Fatto a *Roma* il 3.XII.2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

